

203 Progetto di stato passivo e udienza di discussione - Dlgs 14/2019 -Art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 203 Progetto di stato passivo e udienza di discussione

1. Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 201 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.

2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 201, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.

3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.

4. Il debitore può chiedere di essere sentito.

5. Delle operazioni si redige processo verbale.

- - - - -

203 Progetto di stato passivo e udienza di discussione - Dlgs 14/2019 -Art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 203 Progetto di stato passivo e udienza di discussione

1. Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 201 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonchè l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.

2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni aN'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 201, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.

3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.

4. Il debitore può chiedere di essere sentito.

5. Delle operazioni si redige processo verbale.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione). Regio Decreto 16 marzo 1942,

203 Progetto di stato passivo e udienza di discussione - Dlgs 14/2019 -Art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.

Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.

All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.

Il fallito può chiedere di essere sentito.

Delle operazioni si redige processo verbale.

-----AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

203 Progetto di stato passivo e udienza di discussione - Dlgs 14/2019 -Art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Ammissione al passivo - Insinuazione al passivo – Cass. n. 8602/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Insinuazione al passivo - Crediti tributari nei confronti del debitore - Opponibilità alla massa - Atto amministrativo di accertamento - Rilevanza - Esclusione -

[Accertamento del passivo – Fallimento – Cass. n. 3054/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - esecutività dello stato passivo - Domande di insinuazione tardiva- Termine per l'impugnazione- Decorrenza- Decreto di esecutività- Fondamento. In materia

[Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore – Cass. n. 27940/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore - Proponibilità - Conseguenze - Fattispecie. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo

[Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma privo di dichiarazione – Cass. n. 24157/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. - Opponibilità allo stato passivo - Esclusione -

[Opposizione allo stato passivo - eccezioni proponibili dal curatore – Cass. n. 21490/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del

203 Progetto di stato passivo e udienza di discussione - Dlgs 14/2019 -Art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

passivo) - opposizione allo stato passivo - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria - Nuove eccezioni proponibili dal curatore - Preclusione di cui all'art. 345 c. p. c. -
.....

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4953 del 25/02/2020 \(Rv. 657228 - 01\)](#)

Insinuazione al passivo - Contratto di leasing - Estratti conto bancari - "Data valuta" - Data certa - Esclusione - Ragioni. In tema di insinuazione allo stato passivo, le "date valuta" risultanti dagli estratti conto bancari relativi al contratto di leasing, non sono idonee a provare il tempo in
.....

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - formazione dello stato passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3878 del 17/02/2020 \(Rv. 657072 - 01\)](#)

Decreto ingiuntivo esecutivo - Pagamento effettuato dal fallito quando ancora "in bonis" - Rimedi - Azione revocatoria - Ammissibilità - Ripetizione dell'indebito - Condizioni. Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecuzione provvisoria. Nell'ipotesi di sottoposizione a procedura

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019 \(Rv. 652070 - 01\)](#)

Ricorso per ammissione al passivo - Pluralità di domande - Difetto di "causa petendi" per alcune - Inammissibilità dell'intero ricorso - Esclusione - Fattispecie. Nel giudizio di insinuazione al passivo, l'omessa o assolutamente incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 34447 del 24/12/2019 \(Rv. 656487 - 01\)](#)

Credito tributario - Prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella - Eccezione del curatore in sede di ammissione al passivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. Giurisdizione civile - giurisdizione in generale. L'eccezione di prescrizione del credito

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Corte di Cassazione, Sez. 1 - ,](#)

203 Progetto di stato passivo e udienza di discussione - Dlgs 14/2019 -Art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

[Ordinanza n. 22386 del 06/09/2019 \(Rv. 655291 - 01\)](#)

Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore - Proponibilità - Conseguenze - Termine a difesa per l'opponente - Necessità - Condizioni - Fattispecie. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede di

[Delibazione \(giudizio di\) - dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10540 del 15/04/2019 \(Rv. 653472 - 03\)](#)

Condizioni - ordine pubblico italiano: non contrarietà - Sentenza straniera di condanna nei confronti di società ammessa a procedura concorsuale - Contrarietà all'ordine pubblico derivante dalla necessità di ricorrere al procedimento di ammissione al passivo - Esclusione - Ragioni

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9020 del 01/04/2019 \(Rv. 653450 - 01\)](#)

Opposizione allo stato passivo - Potere del giudice di ordinare alle parti l'esibizione di documenti - Indispensabilità - Discrezionalità - Motivazione - Necessità - Insussistenza. Prova civile - "actio ad exhibendum" - ordine di esibizione - In genere. In tema di poteri istruttori d'ufficio del

[203 Progetto di stato passivo e udienza di discussione - Dlgs 14/2019 -Art. 95 \(Progetto di stato passivo e udienza di discussione\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267](#)

Art. 203 Progetto di stato passivo e udienza di discussione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 Art. 203 Progetto di stato passivo e udienza di discussione 1

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019 \(Rv. 652070 - 01\)](#)

Ricorso per ammissione al passivo - Pluralità di domande - Difetto di "causa petendi" per alcune - Inammissibilità dell'intero ricorso - Esclusione - Fattispecie. Nel giudizio di insinuazione al passivo, l'omessa o assolutamente incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - formazione dello stato passivo - verifica - Corte di Cassazione, Sez. 1 - ,](#)

203 Progetto di stato passivo e udienza di discussione - Dlgs 14/2019 -Art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

[Ordinanza n. 22784 del 25/09/2018 \(Rv. 650929 - 02\)](#)

Eccezione revocatoria - C.d. revocatoria incidentale - Proposta dal curatore - Introducibilità nel giudizio di opposizione allo stato passivo - Per la prima volta - Sussistenza - Fondamento. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può proporre per la prima volta l'eccezione

.....

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22208 del 12/09/2018 \(Rv. 650403 - 01\)](#)

Insinuazione al passivo del credito della banca - Onere di deposito degli estratti conto - Sussistenza - Contestazioni specifiche del curatore - Onere di integrazione documentale della banca - Sussistenza - Mancanza di contestazioni - Presa d'atto delle risultanze degli estratti conto da parte del

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21583 del 03/09/2018 \(Rv. 650469 - 01\)](#)

Opposizione allo stato passivo - Decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. prima del fallimento - Opponibilità alla procedura - Esclusione - Violazione dell'art. 1, protocollo n. 1, CEDU - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. Non è opponibile alla procedura fallimentare il

.....

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11362 del 10/05/2018 \(Rv. 648583 - 01\)](#)

Ammissione al passivo con riserva - Sentenza non ancora passata in giudicato - Applicazione dell'art. 96, comma 2, n. 3 l. fall. - Interpretazione estensiva - Ammissibilità. In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l'articolo 96, comma 2, n. 3 l.fall. deve essere interpretato

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - formazione dello stato passivo - rivendicazione, restituzione, separazione di cose – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1891 del 25/01/](#)

Di cose fungibili o di denaro - Inammissibilità - Domanda di ammissione del credito allo stato passivo - Necessità - Fattispecie. Le domande di rivendicazione e restituzione, ai sensi dell'art. 103 l.fall., sono ammissibili solo con riguardo a cose mobili determinate nella loro specifica e

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del](#)

203 Progetto di stato passivo e udienza di discussione - Dlgs 14/2019 -Art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

[passivo\) - formazione dello stato passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010 \(Rv. 615853 - 01\)](#)

Art. 95, terzo comma, legge fall. nel testo anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 80 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 - Interpretazione estensiva - Configurabilità - Sentenza non ancora passata in giudicato di rigetto (anche solo parziale) della domanda di accertamento del credito -

.....

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello